

L'elenco annuale, predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributo o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni" (articolo 14, comma 9).

I lavori non inseriti nell'elenco annuale e per i quali non è consentita la deroga alla relativa iscrizione non possono usufruire di alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni (articolo 14, comma 10). Essi possono essere eventualmente eseguiti soltanto "sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia" (articolo 14, comma 9).

Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori devono essere adottati sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I programmi e gli elenchi vanno trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, fatta eccezione per quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e dalle amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, vanno trasmessi anche al CIPE per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti (articolo 14, comma 11).

Il complessivo delineato sistema troverà applicazione dalla data del primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale indicato, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno (articolo 14, comma 12).

2. Passando, poi, all'esame della bozza di provvedimento ministeriale, va rilevato, preliminarmente, che lo stesso, più che come uno "schema tipo" di programma, sembra configurato come un regolamento esplicativo dei criteri per la relativa redazione.

La circostanza non pare, tuttavia, implicarne il contrasto con il disposto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come in precedenza illustrato, posto che di tale disposizione appaiono rispettate le finalità ed il contenuto sostanziale. La genericità, anzi, delle formulate indicazioni consente a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di interloquire più incisivamente - il che rientra, peraltro, appieno nella sua competenza - in relazione alla concreta puntualizzazione del programma, in sede di procedimento relativo alla raccolta delle informazioni in esso contenute con

la predisposizione dell'apposita e prevista (articolo 5 dello schema in esame) modulistica di rivelazione.

Sempre in linea preliminare, va sottolineato, poi, che l'esaminata bozza di decreto configura il programma triennale dei lavori pubblici come un documento di tipo scorrevole, in ciò conformandosi alle indicazioni contenute nello schema di regolamento generale in corso di approvazione.

Ai sensi dell'articolo 1 della bozza in esame, infatti, la predisposizione e approvazione del programma devono avvenire "aggiornando quello precedentemente approvato". Ditalché, rispetto ed in base a quello originariamente redatto, gli aggiornamenti annuali successivi si configurano come una determinazione di esso che ha luogo detraendo dal quadro complessivo di quelli inizialmente programmati i lavori ricompresi nel primo elenco annuale cui si è dato inizio nell'anno e ridefinendo le indicazioni temporali relative a quelli non avviati ed eventualmente a quelli ulteriori che si ritiene di dover inserire nel programma in relazione al previsto slittamento annuale dello stesso.

In conformità, infine, alla natura programmatoria dell'atto in esame è implicitamente esclusa, in attuazione del disposto di cui al relativo art. 13, l'applicabilità della normativa di cui alla legge n. 241 del 1990, riguardante l'istituto della partecipazione; ed è, peraltro, previsto, al terzo considerato dello schema, che la pubblicizzazione del programma debba avvenire con la sola sua trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici istituito presso l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Più puntualmente, poi, va rilevato che nel primo considerato del preambolo del testo in esame si fa riferimento alla predisposizione ed approvazione di schemi tipo anche per gli aggiornamenti annuali del programma da intendersi, come rilevato in precedenza, parte integrante dello stesso in quanto comportanti la sola sua rideterminazione temporale.

Appare invece utile chiarire il contenuto del secondo considerato con l'aggiunta alla fine dello stesso e, dopo la parola "priorità", dell'espressione "tra le categorie di lavori e relativa tipologia". Ne deriverebbe una più puntuale esplicitazione della prescrizione ed una migliore coerenza nel successivo richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1 (che definisce la nozione di "lavori pubblici") e 14, comma 3 (che attiene, invece, all'ordine delle priorità) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La proposizione di cui al terzo considerato del preambolo in esame contiene, poi, l'enunciazione di due concetti (uno relativo alla trasmissione dei programmi all'Osservatorio dei lavori pubblici e l'altro riguardante la successiva pubblicizzazione dei dati trasmessi da parte dell'Osservatorio che opera, peraltro, secondo procedure informatiche) che sembra opportuno formulare distintamente.

Di modo che, sopprime nel considerato in esame le ultime proposizioni "perché ne venga data pubblicità, e che lo stesso opera mediante procedure informatiche" potrebbe essere aggiunto un ulteriore enunciato così formulato:

"Considerato, infine, che la sezione culturale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, che opera mediante procedure informatiche, pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati".

Alla fine del preambolo andrebbe aggiunta l'espressione: "Sentita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici".

Con riferimento, quindi, all'articolato va segnalata, innanzitutto, l'opportunità di una numerazione dei relativi comma.

Va sottolineato, poi, che, l'ultima preposizione del primo periodo (che dovrebbe costituire il comma 1) dell'articolo 1 fissa la decorrenza del programma annuale dei lavori e dell'elenco annuale "a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale, contenente lo schema - tipo. Per conformare la disposizione a quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 dovrebbe essere aggiunta l'ulteriore frase "ovvero nell'esercizio finanziario successivo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno"

Per la necessaria conformazione all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nella prima proposizione della seconda parte (da enumerarsi come comma 2) dell'articolo 1, dopo le parole "dei programmi" andrebbero aggiunte le parole "ed i relativi aggiornamenti annuali", per i quali il comma 2 del detto articolo 14 non prevede l'affissione.

La prevista eccezione, inoltre - sempre in tale prima preposizione della seconda parte dell'articolo 1 - dei programmi adottati dal Ministero della difesa dalla trasmissione dell'Osservatorio appare illegittima. E tanto in quanto il comma 11 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 prevede l'esenzione di tali programmi, non tanto dall'obbligo della loro trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici, quanto piuttosto dal solo obbligo della successiva loro pubblicizzazione ad opera dell'Osservatorio.

Va segnalato, quindi, che l'indicato comma 11 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109, esclude dall'obbligo della segnalazione al CIPE i soli programmi e relativi aggiornamenti "predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi". Sicché, dal testo del secondo periodo, sempre della seconda parte (comma 2), dell'articolo 1 dello schema in esame, dovrebbero essere espunte le parole "predisposti dalle amministrazioni dello Stato" ed aggiunta alla fine, dopo la parola "CIPE" la proposizione "fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi"

Nella quinta parte dell'articolo 1 (comma 5) la parola "procedono" potrebbe essere sostituita dalla parola "approvano".

Il comma 6 dello stesso articolo 1 prevede gli stessi termini indicati nello schema ridefinito di regolamento generale per la redazione dell'aggiornamento del programma e dell'elenco dei lavori.

Ne deriva comunque la necessità di riconsiderare il riferimento all'anno successivo perché sarebbe inusuale un elenco annuale che si riferisca ad un esercizio finanziario diverso da quello relativo al bilancio cui è collegato.

Desta qualche perplessità, la formulazione dell'articolo 1, comma 7. Il richiamo alla supposta maggiore priorità da attribuire "ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica" non riguarda, infatti, secondo la legge 109/94 (articolo 14 comma 2) la redazione del programma ma la valutazione preliminare dei bisogni. Per cui, risulterebbe meglio conforme al dettato normativo la eliminazione del riferimento al programma triennale nella prima parte del comma che terminerebbe con gestione economica." Potrebbe, poi, seguire l'ulteriore seguente proposizione:

"Nella redazione del programma triennale deve essere prevista una graduatoria di priorità."

Nell'articolo 2, comma 1, non è chiaro l'inserimento del termine "priorità" tra gli elementi identificativi dei lavori da eseguire nel triennio considerato, dal momento che nello stesso comma è già specificato che l'elencazione degli interventi è effettuata secondo l'ordine di priorità. Pertanto, tale termine potrebbe essere eliminato.

Ancora, con riferimento all'articolo 2 dello schema in esame, va sottolineato che il ricorso, nella seconda, terza, quarta e quinta alinea della parte prima (comma 1) alla parola "ecc.", peraltro inusuale nei testi normativi, sembra implicare una dilatazione ed indeterminazione eccessiva della prescrizione contenuta nella norma.

Va segnalato, infine, che il rinvio, contenuto nella quarta parte (comma 4) dell'articolo 2 e successivi articoli 3 e 4, sembra superfluo.

Sezione III

ATTI DI REGOLAZIONE E DETERMINAZIONI

ATTI DI REGOLAZIONE

- 1 Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ai settori esclusi
- 2 Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori ex articolo 17 legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni

DETERMINAZIONI

- 3 Danno erariale
- 4 Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere
- 5 Offerte anomale
- 6 Autorizzazione subappalto
- 7 Opere affini
- 8 Frazionamento degli incarichi di progettazione
- 9 Merito tecnico nella valutazione delle offerte
- 10 Servizio di monitoraggio
- 11 Individuazione della nozione di "chiunque ne abbia interesse" per le richieste di ispezioni
- 12 Norme di sicurezza nei cantieri
- 13 Contratti misti
- 14 Applicazione del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55
- 15 Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria

PAGINA BIANCA

1

**Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ai settori esclusi**

(Deliberazione del 16 luglio 1999)

1. Il fatto e le questioni proposte

- A) In data 11 febbraio 1999 la Soc. Italferr S.p.A. procedeva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee di un bando di gara a procedura ristretta avente ad oggetto la realizzazione di una prima fase dell'ampliamento della ferrovia tra il C.so Vittorio Emanuele II ed il Corso Grosseto a Torino, la costruzione della strada denominata Spina centrale e delle opere complementari a carattere urbano, da realizzare nell'ambito degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Torino, per un importo a base d'asta pari a £. 455.758.000.000.

Il suddetto bando non risulta essere stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Venivano, quindi, elencati nel bando in questione i lavori costituenti l'appalto tra cui la realizzazione di:

- sede di binari e di marciapiedi e di sottopassaggi da realizzare in sotterraneo;
- sottopassaggi veicolari;
- fabbricato viaggiatori;
- collettive di fognatura;
- modifica delle fognature interferite dai lavori;
- adeguamento dei servizi di sotto e soprasuolo interferiti;
- adeguamento dei binari e degli impianti ferroviari interferiti;
- viale alberato;
- modifica di strade interferite;
- lavori di arredo urbano;
- impianti semaforici e di segnaletica stradale;
- impianti di illuminazione pubblica;
- opere di demolizione di impianti e strutture;
- monitoraggio della stabilità delle strutture latitanti i cantieri, ecc.

La stazione appaltante indicava nel bando le categorie del vigente Albo nazionale dei costruttori relative alle lavorazioni previste nell'intervento, con il corrispondente importo, individuando nelle categorie G3 e G6 le categorie prevalenti.

L'appalto veniva assoggettato alla normativa di cui al decreto legislativo 158/95, relativo agli appalti nei settori dei trasporti, acqua, energia e telecomunicazioni.

Nel bando stesso, inoltre, la stazione appaltante richiedeva, tra le condizioni minime di partecipazione, una dichiarazione riportante l'elenco dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione negli ultimi 10 anni, "analoghi a quelli oggetto dell'appalto, ossia la realizzazione di gallerie artificiali, in ambito urbano, con paratie di grandi dimensioni e in

terreni di varia natura e consistenza, compresi conglomerati e cementati."

B) In data 10 maggio 1999 le imprese Trevi S.p.A. e Ing. Giovanni Bodio & C. Impresa Costruzioni presentavano un esposto a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativamente ai seguenti aspetti:

1. I lavori oggetto della procedura di appalto si riferiscono sostanzialmente alla parte infrastrutturale del cosiddetto nodo ferroviario di Torino, con esclusione dell'affidamento di ogni intervento speciale connesso al traffico ferroviario se non per alcuni limitati interventi riferentisi ad "adeguamento dei binari e degli impianti ferroviari interferiti dalle fasi costruttive". Questi ultimi rientrano nella categoria S9, per un importo pari a £. 4.021.000.000, equivalenti a meno dell'1% dell'importo totale dell'appalto.

Le imprese suddette non ritengono, pertanto, applicabile all'appalto in esame la normativa di cui al decreto legislativo 158/95, bensì quella propria della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

- a) i lavori da realizzare ricadono nelle ipotesi di cui al D.P.C.M. 517/97, non essendo gli stessi strettamente connessi e funzionali all'esecuzione di lavori soggetti alla disciplina del menzionato decreto legislativo 158/95 ed essendo progettabili ed appaltabili separatamente;
- b) i lavori stessi non sono condizionati da specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 158/95, tanto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle in vigore presso le FF.SS. ovvero presso il Comune di Torino;
- c) "i rilevati aeroportuali e ferroviari" sono sottoposti alla disciplina della legge 109/94 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) della legge stessa, fatto salvo che essi non siano progettabili ed appaltabili separatamente dai lavori disciplinati dal decreto legislativo 158/95.

2. L'omessa indicazione nel bando, da parte di Italferr, delle lavorazioni appartenenti alla categoria S21, in cui sono ricomprese quelle lavorazioni cui fa riferimento la stazione appaltante nel bando stesso, cioè la realizzazione di gallerie artificiali in ambito urbano, con paratie di grandi dimensioni ed in terreni di varia natura e consistenza, compresi conglomerati e cementati, appare illegittima.

Dette opere, secondo le citate imprese, rappresentano una percentuale pari al 30% dell'intero appalto e, pertanto, fanno apparire del tutto illegittimo l'operato della stazione appaltante che, in tal modo, ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 23 del decreto legislativo 406/91 e dell'art. 13, comma 7 e 8, della legge 109/94.

C) A seguito della richiesta di informazioni e chiarimenti avanzata dall'Autorità, la Soc. Italferr, in data 16 giugno 1999, presentava una nota esplicativa con la quale comunicava di aver sospeso il bando e nel

contempo replicava alle contestazioni degli esponenti sulla base delle seguenti osservazioni.

Per quanto attiene all'aspetto di cui al punto B.1), la Soc. Italferr evidenziava la presunta, forte interconnessione esistente tra, le opere civili da realizzare e l'esercizio ferroviario, con complesse problematiche inerenti la disattivazione e l'attivazione di tratti di linea in concomitanza con le fasi realizzative dei lavori.

Affermava, inoltre, che le modalità esecutive dell'opera sono proprie di una tecnica ferroviaria esclusiva, la cui mancata adozione renderebbe addirittura i lavori irrealizzabili.

Inoltre, sosteneva che fosse necessario l'impiego di un armamento non convenzionale, circostanza che avrebbe reso assolutamente complementari la progettazione e l'esecuzione delle opere civili rispetto a quelle di attrezzaggio tecnologico ferroviario.

Per quanto attiene, invece, alla contestazione di cui al punto B.2), la Soc. Italferr dichiarava di aver ritenuto rientranti nella categoria G3 anche la realizzazione delle gallerie artificiali in ambito urbano con paratie.

Tuttavia, stante i rilievi mossi dalle imprese esponenti, la società stessa si dichiarava disposta a considerare i lavori delle paratie afferenti alla categoria dell'Albo nazionale dei costruttori S21 e, pertanto, a predisporre un nuovo bando di gara inserendo la suddetta categoria fra quelle previste per la realizzazione dell'intervento.

La Soc. Italferr, infine, richiedeva un incontro con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per esporre direttamente gli ulteriori elementi derivanti dal progetto esecutivo relativo all'opera in questione.

Successivamente, durante l'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in data 1° luglio 1999, la società stessa ha ribadito le argomentazioni oggetto della nota di risposta del 16 giugno 1999, precisando quanto segue.

In primo luogo, sottolineava la particolare rilevanza da attribuire all'esistenza di un forte rapporto di compenetrazione tra le attività di armamento ferroviario ed i lavori civili oggetto dell'appalto in esame, essendo questi complessivamente caratterizzati dalla specificità tecnica propria del settore; rilevava, inoltre, il fatto che pur essendo il valore dei lavori propriamente di armamento ferroviario inferiore all'1% del valore complessivo dell'appalto, ciò non rendeva di per sé inapplicabile l'ipotesi, normativamente prevista, di stretta connessione e funzionalità dei lavori civili rispetto a quelli soggetti alla disciplina del decreto legislativo 158/95.

In secondo luogo, dichiarava che la applicazione della disciplina del decreto legislativo 158/95 all'appalto in esame consentirebbe alla stazione appaltante di non doversi uniformare alle norme contenute nel D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, relative al "bando tipo", e, di conseguenza, di poter stabilire requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese concorrenti diversi e maggiormente selettivi.

Infine, faceva presente l'interferenza dell'esecuzione dei lavori con l'esercizio della linea ferroviaria.

2. La valutazione dell'Autorità

Alla luce dei fatti esposti l'Autorità osserva quanto segue.

Va preliminarmente precisato che l'intervento di questa Autorità è finalizzato a stabilire l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare, soprattutto in presenza di norme che possono ingenerare dubbi applicativi come nella fattispecie in esame, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni ed, in particolare, di quello della libera concorrenza fra gli operatori.

Infatti, l'applicazione della disciplina del decreto legislativo 158/95 in luogo di quella di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni, qualora non giustificata sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente, assume particolare rilievo in considerazione del potenziale pregiudizio che potrebbe derivare al richiamato principio della libera concorrenza.

In merito alla problematica di cui al punto B.1), occorre preliminarmente individuare la normativa applicabile ai lavori da appaltare da parte dei soggetti operanti nei settori dei trasporti, energia, acqua e telecomunicazioni.

A tal proposito, occorre precisare che la normativa di recepimento delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative agli appalti nei richiamati settori, e cioè il decreto legislativo 158/95, ha introdotto una innovazione di carattere sostanziale nella parte in cui provvede a delimitare, relativamente ai soli appalti di lavori, una ulteriore e specifica area di esclusione dal proprio campo di applicazione.

Nell'ambito della suddetta area di esclusione, il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo stesso individua una prima categoria di appalti soggetti alla normativa sui lavori pubblici e cioè quelli relativi a lavori che gli enti operanti nei settori considerati affidano per scopi diversi da quelli propri istituzionali.

Per quanto attiene, invece, alla seconda categoria di appalti, cioè quelli correlati agli scopi istituzionali degli enti in questione, l'art. 8, comma 6, demanda ad un apposito regolamento l'individuazione dei lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità proprie del settore e per i quali si applica, in luogo del decreto legislativo 158/95, la legge 109/94 e successive modificazioni.

Il combinato disposto del D.P.C.M. 517/97, (emanato in attuazione del suindicato art. 8, comma 6), e dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni, consente di delineare la disciplina applicabile ai lavori di questa seconda categoria. Vanno, in primo luogo, distinti i lavori a seconda che abbiano o meno contenuto specialistico.

Mentre i lavori che non hanno detto contenuto specialistico dovranno essere sempre appaltati secondo le regole della legge 109/94 e successive modificazioni, i lavori che presentino detto speciale contenuto ricadranno nell'ambito della disciplina sui lavori pubblici, a condizione che siano progettabili ed appaltabili separatamente rispetto a quei lavori che ricadono sotto la disciplina di cui al decreto legislativo 158/95.

Pertanto, la stazione appaltante in tal caso potrà, alternativamente:

- appaltare le opere di ingegneria civile e quelle specialistiche con un unico appalto secondo la normativa della legge 109/94 e successive modificazioni;
- appaltare separatamente i lavori civili e quelli specialistici, impiegando per quelli civili la disciplina di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni e per quelli specialistici quella del decreto legislativo 158/95.

Qualora le opere non siano progettabili e appaltabili separatamente, la stazione appaltante dovrà con un unico appalto affidare l'esecuzione dei lavori civili e specialistici sulla base della normativa di cui al decreto legislativo 158/95.

Alla disciplina sopra delineata sono assoggettati anche i rilevati aeroportuali e ferroviari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni.

Quanto all'esame del bando di gara in questione, la tipologia delle lavorazioni ivi descritte appare riconducibile in considerevole proporzione a quei lavori elencati all'art. 2 del D.P.C.M. 517/97, e cioè, in particolare:

- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente: demolizione e sterri;
- realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
- opere speciali in cemento armato;
- impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili, nonché fornitura in opera di componenti speciali ;
- gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;
- lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe.

Trattandosi di lavori propri di ingegneria civile, l'unica residuale ipotesi che consentirebbe l'esclusione dalla applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni, potrebbe essere la non separabilità della progettazione ed esecuzione di questi lavori da quelli specialistici del settore.

A tal fine, la Soc. Italferr basa fundamentalmente le proprie argomentazioni sulla forte interconnessione fra questi lavori civili da realizzare e l'esercizio ferroviario.

Sul punto si deve, in primo luogo, considerare che le norme citate non prevedono alcuna deroga né richiamano in alcun modo come condizione ostativa all'applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni, la connessione dei lavori da realizzare con aspetti relativi alla gestione ed all'esercizio. Al contrario, l'unica condizione prevista dalla normativa è che i suddetti lavori non siano separabili in quanto connessi e funzionali all'esecuzione di lavori specialistici propri del settore.

In secondo luogo, è da rilevarsi che la circostanza che i lavori civili di cui trattasi debbano essere eseguiti in presenza e in mantenimento dell'esercizio ferroviario può ben essere indicata nel bando di gara, quale peculiarità del luogo e del progetto da realizzare, al fine di rappresentare ai concorrenti la necessità di effettuare lavorazioni secondo speciali accorgimenti tecnici ed in conformità con le vigenti disposizioni sulla

sicurezza, ma non può essere invocata quale motivo di esclusione dalla applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni.

D'altra parte, le diverse specificità dei lavori sono il fondamento su cui sono costruiti i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Inoltre, l'applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni impone all'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, lettera c), la redazione " di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori" che, pertanto, dovrà tener conto dei problemi derivanti dall'esecuzione dei lavori in presenza di esercizio.

In terzo luogo, in riferimento a quanto affermato dalla Soc. Italferr relativamente al fatto di poter fissare autonomamente requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla gara, in conseguenza della non applicazione del D.P.C.M. 55/91, va rilevato che tale mancata applicazione, che potrebbe avere come conseguenza una restrizione della concorrenza, è giustificata quando i lavori hanno una specifica caratteristica tecnica e non quando, come affermato dalla stessa Italferr, trattasi di lavori la cui esecuzione deve avvenire con accorgimenti particolari conseguenti al fatto della presenza di una linea in esercizio.

Infine, l'assoluta complementarietà delle opere civili rispetto a quelle specialistiche ferroviarie, sostenuta da Italferr, non risulta dimostrata, stante l'elencazione dei lavori contenuta nel bando di gara, in cui la parte di lavorazioni effettivamente riconducibili alla specialità del settore appare essere limitata ad alcuni interventi che non solo hanno un valore che rappresenta una ridotta parte dell'intero appalto, ma non condizionano l'esecuzione delle altre lavorazioni in quanto sono eseguibili in fasi successive.

Per quanto attiene, poi, agli aspetti di cui al punto B.2), è opportuno fare riferimento alla disciplina prevista dalla legge 109/94 e successive modificazioni.

L'art. 34 della legge 109/94, come modificato dalla legge 415/98, interviene, modificandolo ulteriormente, sull'art. 18 della legge 55/90.

Al comma 3 del suddetto articolo 18 è previsto l'obbligo per il soggetto appaltante di indicare nel bando di gara e nel progetto la categoria o le categorie prevalenti dell'Albo nazionale dei costruttori con il relativo importo dei lavori nonché le ulteriori categorie relative a tutte le lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo, che sono tutte subappaltabili.

Parimenti, la legge 57/62, all'art. 2, comma 2, prevede l'obbligo per l'esecutore dei lavori di avvalersi delle ditte iscritte per le categorie specializzate, qualora debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali riportati nella tabella allegata alla legge stessa, fra cui figurano quelli oggi rientranti nella categoria S21.

Queste discipline hanno la finalità di garantire la più ampia partecipazione alle gare consentendo alle imprese di concorrere agli appalti in uno dei seguenti modi:

- come impresa singola;

- come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale;
- come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

Peraltro, va rilevato che il suddetto obbligo viene confermato dall'art. 73, comma 2, dello schema di regolamento della legge 109/94 e successive modificazioni, in corso di approvazione, che fa riferimento, in particolare, alle parti costituenti l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. E ciò al fine, evidentemente di rispettare il principio della libera concorrenza tra le imprese.

Nel bando di gara in esame la società Italferr ha ommesso di indicare, tra le categorie di lavorazioni la S21, che riguarda *Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi*. Il genere di lavorazioni specificato nella declaratoria di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304 è indubbiamente e specificamente presente nell'appalto di cui trattasi, come d'altra parte riconosciuto dalla stessa Italferr nella sua nota di risposta.

La società ha anche sostenuto di aver inteso ricomprendere questo tipo di lavorazione nell'ambito della categoria G3, considerata prevalente.

Ad integrazione di quanto detto è utile richiamare il dettato dell'art. 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni che prevede il caso in cui nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere che richiedano lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ciascuno dei quali superi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, vietandone il subappalto ed imponendo, obbligatoriamente, la costituzione di una riunione verticale di imprese.

Tale disposizione, anche se non applicabile al caso in esame in quanto non tutte le lavorazioni indicate nel bando superano il 15% dell'intero importo, dimostra, tuttavia, l'importanza attribuita dal legislatore all'indicazione nel bando di gara di *tutte* le lavorazioni costituenti l'opera.

Alla luce di quanto suesposto, risulta chiaro che i lavori di cui alla categoria S21 previste nel progetto in esame non possono essere considerate facenti parte della categoria G3, ma necessitano di apposita ed autonoma indicazione nel bando.

3. Conclusioni

Per i motivi suesposti, l'Autorità ritiene che:

1. ai lavori oggetto dell'appalto in esame deve applicarsi la normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, in quanto trattasi di lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche dei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed in quanto gli stessi possono essere progettati ed appaltati separatamente dai lavori soggetti alla disciplina di cui al suddetto decreto legislativo 158/95;
2. nel bando di gara deve essere indicata la categoria di lavorazioni dell'Albo nazionale dei costruttori S21, in quanto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 il soggetto appaltante è tenuto

ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

**Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
ex art. 17 legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni
(Deliberazione del 4 novembre 1999)**

1. Il fatto e le questioni proposte

Con alcuni esposti a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, venivano segnalati comportamenti di pubbliche amministrazioni che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dalle leggi sul pubblico impiego e successive modificazioni, in appresso indicata come legge - quadro, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo.

In relazione alle questioni prospettate, il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 15 giugno 1999, deliberava la predisposizione di un documento di base inteso ad individuare, con riferimento alle ipotesi denunciate, l'assetto normativo generale di riferimento e, quindi, verificare "l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia", compito rimesso all'Autorità dagli artt.1 e 4 della legge quadro.

Predisposto il documento indicato, si provvedeva alla sua diffusione e si sollecitavano alle amministrazioni, agli enti operanti nel settore, agli ordini e alle associazioni professionali contributi in ordine alle specifiche questioni prospettate.

Si acquisivano, così, memorie e documentazione e si procedeva in data 30 settembre 1999 ad una discussione orale, di cui sono trascritte le conclusioni (tutta la documentazione è presso gli uffici dell'Autorità e ne è consentito l'accesso) ed il Consiglio dell'Autorità nelle adunanze del 12 ottobre, 2 e 4 novembre 1999 assumeva la seguente deliberazione.

2. La valutazione dell'Autorità

A) L'articolo 17, comma 1, della legge quadro contiene un'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di lavori pubblici (di cui all'articolo 2 della legge - quadro) "le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14".

Detta elencazione ricomprende gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui quelle aggiudicatrici possono avvalersi per legge, nonché liberi professionisti

singoli o associati, società di professionisti e quelle di ingegneria ed i loro raggruppamenti temporanei.

Va premesso che una speciale disciplina per gli appalti nei settori esclusi è contenuta nell'articolo 17, comma 14 septies della legge - quadro e che gli incarichi di cui sopra sono "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", secondo quanto previsto alla categoria 12 allegato 1A Direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (numero di riferimento CPC 867) recepita nell'ordinamento interno col decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Sempre in via preliminare, è da considerare che la formulazione normativa che fa reggere l'elencazione degli affidatari delle prestazioni relative alla progettazione dal verbo "sono espletate", dà certezza della tassatività della elencazione, d'altronde esaustiva, dei possibili soggetti.

E', invece, da definire se detta elencazione indichi anche un ordine per la scelta tra due ipotesi. La prima in cui le prestazioni vengono riferite ad uffici, e per essi alle persone fisiche ivi addette, propri delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di altre amministrazioni pubbliche di cui le prime si possono avvalere (progettazione interna); la seconda, invece, in cui le stesse, sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni, singoli privati, ovvero di persone giuridiche private, comunque estranei all'organizzazione amministrativa in generale (progettazione esterna).

Per quanto concerne le prestazioni relative alla direzione dei lavori ed al collaudo vi è specifica regolamentazione (artt. 27 e 28 della legge - quadro) che verrà presa in esame in seguito. Va rilevato che nella legge - quadro non sono considerati i problemi riguardanti la generale attività di controllo sull'uso delle risorse, quando sono concesse da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti operanti nel settore.

B) Il problema in esame va preso, in primo luogo, in considerazione con riferimento all'attività di progettazione.

Nel testo definitivo dell'articolo 17, comma 4, della legge - quadro (così come sostituito dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415), è stato espunto il riferimento (introdotto dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216, che pure aveva per la prima volta generalizzato la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per l'espletamento delle prestazioni riguardanti la progettazione, di "collaborazioni esterne"), alla "assoluta priorità" del ricorso alla utilizzazione dei propri uffici interni.

Sulla base del testo attualmente in vigore, risulta, quindi, rimosso il disfavore, già contenuto nella legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F ed esplicitamente ribadito nel R.D. dell'8 febbraio 1923, n. 422, articolo 1, nei confronti della progettazione e similari attività tecnico-amministrative commesse a soggetti estranei e viene resa derogabile la competenza dell'apparato tecnico pubblico in merito alla realizzazione dei lavori pubblici.

Risulta, altresì, confermata la scelta normativa della legge - quadro in ordine alla possibilità di coinvolgere i privati nell'attività considerata.